



COMUNE DI TORGIANO
Ufficio Tributi

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI
COMUNALI ARRETRATI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.26/2016
Modificato art.3 con delibera del Consiglio Comunale n.53/2016

aggiornato al 13/07/2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 6 – Interessi

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

Art. 2
Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3
Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il piano di rateizzazione dei tributi è subordinato alla temporanea situazione di difficoltà economica del contribuente richiedente. L'accertamento viene effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza venga presentata da:

a) persone fisiche

b) titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero:

- regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi", previsto dall'art. 1 commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- regime forfettario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015;
- società di persone in regime fiscale semplificato;

c) società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria;

d) associazioni e ONLUS.

PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI, SOCIETÀ DI PERSONE IN REGIME FISCALE SEMPLIFICATO

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, sopra specificate, verranno esaminate prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente) del nucleo familiare del debitore, introdotto da d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, che costituisce uno strumento correttamente utilizzato per l'erogazione di prestazioni di diritto pubblico: il valore dell'indicatore I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente deve essere inferiore a 15.000,00 Euro;
- per le società in cui rispondono le persone fisiche è necessaria la presentazione dell'I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente con esclusione dei soci di capitale.

Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 200,00 ad euro 3.000,00
- b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00
- c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00

Eccezione: in mancanza dei requisiti di cui sopra la rateazione potrà essere concessa se ricorrono particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale I.S.E.E. o I.S.E.E. corrente, documentato dal contribuente.

SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, SOCIETÀ DI PERSONE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene, quindi valutata, tenendo conto della capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi con cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'indice di liquidità riferito all'ultimo bilancio consuntivo. L'indice è comunemente impiegato per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale indice è pari a:

$$\text{Indice di liquidità} = (\text{liquidità immediata}^1 + \text{liquidità differita}^2) / \text{passività correnti}^3$$

Se tale indice è uguale o superiore a 1; la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'indice di liquidità, non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art.19 del DPR n. 602/1973; in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

Per questo motivo si dovrà prendere in considerazione un ulteriore indice, denominato Indice Y.

1 *Liquidità immediata: Attivo circolante e Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali, assegni e Denaro e valori in cassa).*

2 *Liquidità differita: Attivo circolante e Crediti (verso i clienti da richiedere entro l'anno successivo dell'esercizio di impresa, verso imprese controllate, collegate e controllanti, crediti tributari e imposte anticipate o verso altri).*

3 *Passività correnti: è composto dall'importo esigibile entro l'esercizio successivo dei Debiti (debiti verso i soci, banche, altri finanziatori, acconti, debiti fornitori e da rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti, debiti tributari e verso INPS e INAIL e altri tipi di debiti).*

Tale indice è pari a:

$$\text{Indice Y} = (\text{Debito Totale}^4 \times 100) / \text{Valore della produzione}^5$$

Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 200,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 24 mesi: per indice Y minore o uguale a 2
- b) fino ad un massimo di 36 mesi: per indice Y compreso fra 2 e 6 o uguale a 6
- c) fino ad un massimo di 60 mesi: per indice Y maggiore di 6

ASSOCIAZIONI E ONLUS

Possono beneficiare della rateizzazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera significativa sull'associazione o ONLUS da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiore ad euro 50,00 fino ad un massimo di 12 mesi.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 3-bis

Deroga ai criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

In mancanza dei requisiti di cui all'art.3 è ammessa una deroga per il pagamento degli accertamenti di IMU, TARI e TASI emessi dall'ufficio tributi. La rateazione potrà essere concessa sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, per importo di imposta totale annuale dovuto superiore a Euro 1.000,00.

Il piano di rateizzazione concesso sarà costituito da un massimo di 6 rate bimestrali, con importo minimo come stabilito all'art.3 del regolamento.

Le istanze dovranno essere protocollate entro 60gg dalla data della notifica dell'accertamento.

4 Totale debiti corrisponde al totale debiti iscritti nella categoria D del passivo del bilancio, comprende: obbligazioni emesse, obbligazioni emesse convertibili, debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, acconti, debiti verso fornitori, debiti rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate, debiti verso imprese collegate, debiti verso controllanti, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, altri debiti.

5 Il valore della produzione è il risultato della somma algebrica delle voci che vanno da 1 a 5 del riquadro A del conto economico: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazioni dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello URP, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando:
 - copia fotostatica di un documento di identità;
 - della certificazione ISEE per i soggetti di cui all'art.3 c.2 lett. a) lett.b);
 - dello stato patrimoniale e del conto economico per i soggetti di cui all'art.3 art.3 c.2 lett. c);
 - altra documentazione che attesti lo stato temporaneo di difficoltà economica art.3 c.2 lett. d).

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di ricevimento di avviso di accertamento, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso. Le rate dovranno essere pagate secondo il piano di rateizzazione. Sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi legali.
2. L'istanza di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento. Le rate dovranno essere pagate secondo il piano di rateizzazione.
3. L'istanza di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa, ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica. Le rate dovranno essere pagate secondo il piano di rateizzazione.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
6. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi mensili nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, calcolati secondo la formula di calcolo di ammortamento italiano ovvero a quota capitale costante, fino all'estinzione del debito.

2. Gli interessi mensili sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.